

REGOLAMENTO (CE) N. 3269/93 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1993
relativo alla sospensione della pesca di sogliole da parte delle navi battenti
bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del
 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo
 delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento
 (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, para-
 grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del
 Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune
 popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle
 catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è
 soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾,
 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3177/93⁽⁴⁾,
 prevede dei contingenti di sogliole per il 1993;

considerando che, al fine dell'osservanza delle disposizioni
 relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva
 soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare
 la data alla quale si considera che le catture eseguite dai
 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
 abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla
 Commissione, le catture di sogliole nelle acque delle divi-
 sioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera della
 Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il
 contingente assegnato per il 1993; che la Danimarca ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dall'8
 novembre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale
 data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliole nelle acque delle divi-
 sioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti
 bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca
 abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca
 per il 1993.

La pesca di sogliole nelle acque delle divisioni CIEM II,
 IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Dani-
 marca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la
 conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa
 popolazione da parte di queste navi dopo la data di appli-
 cazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
 sivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle*
Comunità europee.

Esso è applicabile dall'8 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1993.

Per la Commissione
 Yannis PALEOKRASSAS
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 1.